

REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

AGGIORNAMENTI E REVISIONI

OGGETTO	Regolamento sulle anticipazioni
DATA DI AGGIORNAMENTO	C.d.A. del 29 gennaio 2026
PARERE FUNZIONE COMPLIANCE	27 gennaio 2026
DESTINATARI	Aderenti

Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Condizioni per ottenere l'anticipazione.....	4
Art. 3 - Importo dell'anticipazione e modalità della richiesta.	4
Art. 4 - Spese sanitarie relative a terapie e interventi straordinari.....	6
Art. 5 - Acquisizione di prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli.	7
Art. 6 - Realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.p.r. 6 giugno 2001, n.380, relativamente alla prima casa di abitazione.	9
Art. 7 - Ulteriori esigenze dell'aderente.	10
Art. 8 - Limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità.	10
Art. 9 - Anticipazione e decesso dell'iscritto.	11

Art. 1 - Oggetto.

Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dall'articolo 13 dello Statuto del Fondo, nonché dall'articolo 11, commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

Art. 2 - Condizioni per ottenere l'anticipazione.

2.1 L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- d) per ulteriori esigenze dell'aderente.

2.2 Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti 2.1(b), 2.1(c) e 2.1(d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per il conseguimento di tali anticipazioni devono considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Nel computo dell'anzianità di partecipazione sono compresi anche i periodi di partecipazione ai piani pensionistici individuali istituiti prima dell'entrata in vigore del Decreto e che non siano stati allo stesso adeguati (c.d. PIP "vecchi"). Per il riconoscimento dell'anzianità pregressa, in assenza di trasferimento della posizione al Fondo Pensione BCC, l'iscritto dovrà inviare una comunicazione rilasciata dall'altra forma pensionistica, che certifichi la data di adesione e l'iscrizione tutt'ora in essere.

2.3 L'Anticipazione di cui al precedente punto 2.1(a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

2.4 Le anticipazioni possono essere concesse anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. L'iscritto può dunque chiedere l'erogazione delle anticipazioni fino al momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, purché si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 comma 7 del Decreto. Tale diritto spetta anche all'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione, senza versamento di ulteriori contributi.

2.5 In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, il Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell'Anticipazione.

Art. 3 - Importo dell'anticipazione e modalità della richiesta.

3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:

- 75% della posizione individuale nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2.1;

- 30% della posizione individuale nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.1.

3.2 L'ammontare della posizione individuale è calcolato al primo valore della quota disponibile nel momento in cui l'anticipazione si intende definita, secondo quanto stabilito al successivo punto 3.5. Qualora la richiesta di anticipazione coincida con una richiesta di cambio comparto (*Switch*), quest'ultima avrà carattere prioritario e l'anticipazione sarà definita con il valore quota immediatamente successivo a quello di riferimento per lo switch richiesto.

3.3 L'ammontare delle somme oggetto di anticipazione, determinato al lordo della tassazione, non può comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento a ciascuna specifica fattispecie.

3.4 L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati al punto 3.1 e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di richiesta di anticipazione per un importo che superi il predetto massimale, l'importo da erogarsi sarà ridotto entro il limite consentito del 75%.

3.5 La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione di supporto, ivi compresa quella relativa alle spese sostenute, deve esser trasmessa per iscritto al Fondo, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito web del Fondo www.fondopensionebcc.it nella sezione Modulistica > Modulistica per iscritto. La richiesta può essere presentata anche via web all'interno dell'area riservata dell'aderente. La documentazione di supporto sarà conservata agli atti del Fondo e NON sarà restituita. Le richieste sono esaminate secondo l'ordine cronologico di pervenimento. L'erogazione della anticipazione avverrà entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo comunicazione da parte del Fondo che riscontri l'inidoneità e/o incompletezza della documentazione presentata. In tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dal completamento della documentazione. Nel caso in cui la posizione dell'iscritto risultasse investita in un comparto assicurativo (o nel caso in cui la richiesta di anticipazione coincida con eventuali richieste di cambio comparto) i tempi di erogazione potrebbero essere superiori. La procedura di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta e idonea per le singole fattispecie.

3.6 Ogni qual volta, nei casi indicati dal presente Regolamento, l'anticipazione venga liquidata prima del sostenimento della spesa per la quale è concessa, l'aderente dovrà produrre la documentazione prevista entro i termini indicati dal presente Regolamento. In difetto di tempestivo adempimento, l'aderente sarà tenuto alla immediata restituzione dell'intero importo lordo di anticipazione ricevuta, fermo restando che ogni adempimento opportuno o necessario per ottenere il rimborso delle imposte o ritenute, applicate e versate all'erario in connessione con l'erogazione delle somme, sarà esclusivamente a carico e di competenza dell'aderente. In difetto della produzione della documentazione prevista, l'aderente non potrà accedere ad alcuna ulteriore anticipazione o prestazione del Fondo Pensione, ferma la possibilità per il Fondo Pensione di consentire l'ulteriore anticipazione o prestazione compensando i relativi importi con quanto dovuto dall'aderente ai sensi del presente punto.

3.7 Ai fini del presente Regolamento, per "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" si intende quella resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

3.8 Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente, mediante apposito bonifico bancario da effettuarsi secondo le istruzioni operative contenute nell'apposito modulo reperibile sul sito web del Fondo www.fondopensionebcc.it nella sezione Modulistica > Modulistica per iscritto, e mediante compilazione e trasmissione al Fondo del relativo modulo.

Art. 4 - Spese sanitarie relative a terapie e interventi straordinari.

4.1 L'anticipazione è concessa all'iscritto per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico.

4.2 L'anticipazione è concessa previa attestazione, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi legate a gravi situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli, ai sensi dell'art.11, comma 7 lett. a), del Decreto Legislativo n. 252/2005.

4.3 L'attestazione prevista dal comma che precede riveste mero valore certificativo della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni.

4.4 L'anticipazione può essere concessa anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate (viaggi, permanenza), anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione.

4.5 L'anticipazione verrà altresì riconosciuta nell'ipotesi in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge o i figli dell'aderente.

4.6 L'anticipazione, previa attestazione da parte della competente struttura pubblica di quanto indicato al precedente punto 4.2, può essere concessa prima dell'effettivo esborso da parte dell'iscritto, a fronte della presentazione di preventivi di spesa emessi dal professionista o dalla struttura sanitaria che provvederà ad effettuare le terapie e/o gli interventi attestati dalla competente struttura pubblica. L'iscritto dovrà comunque trasmettere al Fondo, entro 60 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, la spesa effettivamente sostenuta.

4.7 Fatto salvo quanto previsto nel precedente punto 4.6. L'anticipazione deve essere richiesta dall'iscritto entro, e non oltre, sei mesi dall'effettuazione della spesa.

4.8 Ai fini della liquidazione dell'anticipazione, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- Attestazione della Struttura Pubblica circa la straordinarietà degli interventi e/o delle terapie concernenti gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli;
- Documentazione fiscale (ad esempio, ricevute e fatture) debitamente quietanzata (con timbro e firma), attestante gli oneri effettivamente sostenuti;
- Preventivi di spesa (compresi quelli relativi alle spese accessorie di cui al punto 4.4) rilasciati dal professionista o dalla struttura sanitaria, contenenti il dettaglio degli interventi e/o delle terapie previste qualora l'iscritto si avvalga della facoltà prevista dal punto 4.6;

- d) Ove la terapia o l'intervento riguardino un soggetto diverso dal richiedente (coniuge o figli), stato di famiglia o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti lo stato di famiglia;
- e) Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) dell'iscritto che attesti l'importo netto (nel caso, anche pari a zero) che l'iscritto, il coniuge o alcuno dei figli abbia ricevuto o richiesto per la medesima fattispecie a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto e/o della posizione individuale della previdenza complementare e/o per effetto della partecipazione a Cassa Mutua Nazionale o altro ente di assistenza sanitaria o assicurativa.

Si precisa che, in presenza di somme attribuite all'iscritto, al coniuge o ad alcuno dei figli risultanti dalla DSAN di cui al punto 4.8(e) che precede, il Fondo erogherà l'anticipazione per la sola quota residuale eventualmente non coperta da tali somme.

Art. 5 - Acquisizione di prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli.

5.1 L'anticipazione è connessa all'acquisizione di un immobile destinato a prima casa di abitazione (anche qualora sia ubicata all'estero). Per "prima casa di abitazione" si intende quella così riconosciuta ai fini dell'applicazione delle previste agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui l'immobile sia ubicato all'estero, valgono le corrispondenti disposizioni normative agevolative ivi previste o, in difetto, si applicheranno i criteri previsti in Italia.

5.2 Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:

- Acquisto da terzi;
- Acquisto in cooperativa;
- Costruzione in proprio.

5.3 In sede di richiesta dell'anticipazione, devono esser in ogni caso prodotti da parte dell'aderente i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile (per l'aderente o per il figlio, ove l'acquisto è da questi effettuato);
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità, neppure per quota o in comunione con il coniuge, di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile (per l'aderente o per il figlio, ove l'acquisto è da questi effettuato);
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità, neppure per quota o in comunione con il coniuge, di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altri immobili ubicati in tutto il territorio nazionale per il quale sono stati applicati i benefici fiscali per la prima casa di abitazione, ovvero da cui risulti l'impegno all'alienazione del bene acquistato con i benefici per la prima casa entro 24 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione (per l'aderente o per il figlio, ove l'acquisto è da questi effettuato);
- d) In caso di acquisto da terzi, copia autentica dell'atto notarile di compravendita, anche in corso di registrazione, stipulato non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione.

- e) traduzione giurata del documento di acquisto nel caso in cui lo stesso risulti stipulato in una lingua diversa da quella italiana;
- f) in caso di acquisto in cooperativa, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena possibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;
- g) In caso di costruzione in proprio:
 - i. Concessione edilizia;
 - ii. Titolo di proprietà del terreno o altro titolo idoneo;
 - iii. fatture in regola con la normativa fiscale che attestino il pagamento delle spese relative a quanto previsto al successivo art. 7, comma 2, ad esclusione dell'ultima riga; l'erogazione dell'anticipazione avviene a fronte della produzione di dette fatture ed v° concedibile solo per fatture relative ai dodici mesi precedenti la richiesta.
- h) "Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) dell'iscritto che attesti l'importo netto (nel caso, anche pari a zero) che l'iscritto o il figlio abbia ricevuto o richiesto per la medesima fattispecie a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto e/o della posizione individuale della previdenza complementare".

L'anticipazione è erogata anche a fronte di acquisto di una quota della proprietà immobiliare, fermo restando che la stessa dovrà essere erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, ciò a condizione che l'immobile sia qualificabile come "prima casa di abitazione".

5.4 L'anticipazione è concedibile solo in relazione ad acquisizioni perfezionate nei sei mesi precedenti la richiesta.

5.5 L'anticipazione è erogata nei limiti dell'onere complessivamente effettivamente sostenuto per l'acquisizione dell'immobile (risultante dal rogito notarile o da altra idonea documentazione di spesa meglio specificata con riferimento alle singole causali), comprendendo altresì le spese notarili, gli oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione.

Si precisa che, in presenza di somme attribuite all'iscritto o al figlio risultanti dalla DSAN di cui al punto 5.3(h) che precede, il Fondo erogherà l'anticipazione per la sola quota residuale eventualmente non coperta da tali somme.

5.6 L'anticipazione, fermo restando quanto indicato nei precedenti punti, può essere concessa prima della stipula dell'atto notarile di compravendita o assegnazione, a fronte della presentazione del relativo contratto preliminare. Detto contratto preliminare deve essere regolarmente registrato (nel caso in cui non sia registrato, potrà essere oggetto di anticipazione solo l'importo

della caparra) e deve evidenziare che l'acquisizione si riferisce ad immobile avente le caratteristiche di prima casa di abitazione come indicata nel precedente punto 5.1. L'ammontare dell'anticipazione non può eccedere l'importo risultante dal contratto definitivo di compravendita. L'iscritto dovrà comunque trasmettere al Fondo, entro 60 giorni dalla data di stipula contratto definitivo di compravendita, copia autentica dello stesso.

5.7 In ogni caso, l'aderente dovrà provare la destinazione dell'immobile a prima casa di abitazione mediante presentazione del certificato di residenza (per sé o per il figlio). L'eventuale impossibilità di adempiere per cause non imputabili all'aderente dovrà essere debitamente giustificata e documentata.

Art. 6 - Realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.p.r. 6 giugno 2001, n.380, relativamente alla prima casa di abitazione.

6.1 L'anticipazione è concessa in connessione con la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'art. 3, primo comma, lettere a) interventi di manutenzione ordinaria, b) interventi di manutenzione straordinaria, c) interventi di restauro e risanamento conservativo e d) interventi di ristrutturazione edilizia, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativi all'immobile di proprietà dell'iscritto o dei figli (anche se adottati o affiliati) destinato a prima casa di abitazione (nel quale si è stabilita la residenza). È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'aderente (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'aderente (o dei suoi figli).

6.2 L'anticipazione non potrà eccedere il limite del 75% della posizione individuale ed in ogni caso non potrà eccedere l'importo degli oneri complessivi sostenuti per gli interventi considerati dal comma che precede documentati con bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento e relative fatture in regola con la normativa fiscale.

Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:

- Progettazione dei lavori;
- Acquisto dei materiali;
- Esecuzione dei lavori;
- Altre prestazioni professionali richieste da tipo di intervento;
- Relazioni di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- Perizie e sopralluoghi;
- Imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- Oneri di urbanizzazione;
- Altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni.

6.3 Non rientrano invece tra le spese considerate dal comma che precede gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

- 6.4** La richiesta di anticipazione deve essere corredata della seguente documentazione:
- a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti che l'intervento per cui si richiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione;
 - b) Documentazione che dimostri il titolo di proprietà ed i diritti reali relativamente all'immobile su cui è effettuato l'intervento;
 - c) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative) e/o ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita iva ovvero codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
 - d) Eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio;
 - e) Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) dell'iscritto che attesti l'importo netto (nel caso, anche pari a zero) che l'iscritto o il figlio abbia ricevuto o richiesto per la medesima fattispecie a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto e/o della posizione individuale della previdenza complementare.

6.5 L'anticipazione è concedibile solo in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi precedenti la richiesta. Il perfezionamento è desunto dalla data effettiva di pagamento o dalla certificazione di fine lavori;

6.6 Si precisa che, in presenza di somme attribuite all'iscritto o al figlio risultanti dalla DSAN di cui al punto 6.4(e) che precede, il Fondo erogherà l'anticipazione per la sola quota residuale eventualmente non coperta da tali somme.

6.7 Nel caso di documenti giustificativi dell'Anticipazione presentati in una lingua diversa dall'italiano, è necessario produrre la traduzione giurata del documento e, qualora la spesa sia stata sostenuta in una valuta diversa dall'euro, la data in cui è stata sostenuta tale spesa al fine di individuare il corrispondente tasso di cambio.

Art. 7 - Ulteriori esigenze dell'aderente.

7.1 L'anticipazione è concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.

7.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

7.3 L'importo erogabile per detta causale può esser riconosciuto più volte nel rispetto del limite del 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

Art. 8 - Limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità.

8.1 Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto- legge 4 ottobre

1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

8.2 I crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione per le altre tipologie non sono assoggettati ad alcun limite di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 9 - Anticipazione e decesso dell'iscritto.

Nel caso in cui il Fondo, in seguito alla ricezione di una richiesta di anticipazione per la quale abbia già ultimato l'istruttoria, riceva la comunicazione del decesso dell'iscritto, procederà con il pagamento dell'anticipazione ai soggetti individuati come eredi in base alle disposizioni legislative vigenti, suddividendola fra gli stessi secondo le medesime disposizioni. Resta inteso che, in tal caso, gli obblighi di cui al precedente punto 3.6 debbono essere adempiuti dagli eredi.

Per le somme residue, a seguito di richiesta degli aventi diritto, si procederà con il riscatto per premorienza.